



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **91** del **19-03-2020**

OGGETTO: Disciplina delle attività di commercio al dettaglio in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19.

Il Sindaco

letto

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL.";

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato

che con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 sul presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

che nello specifico, con l'ultimo DPCM dell'11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per alcune tipologie di beni di prima necessità nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - allegato 1 -, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività,; in ogni caso, per le attività non sospese è vigente la misura di garantire il rispetto della "*distanza di sicurezza interpersonale di un metro*" già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dall'allegato 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 si dispone, tra l'altro, che "*al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili.... Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020*";

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale, stante le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 17 e n. 18 del 15 marzo 2020;

che si ritiene opportuno intervenire allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, essendo stati accertati, nel comune di Torre del Greco, numerosi casi di positività;

le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

appare necessario procedere in virtù delle normative e circolari emanate e intervenire in via precauzionale, con provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto della nota trasmessa via p.e.c. del 19.03.2020 alle ore 11:02 dal Responsabile dell'U.O.V. dell'Asl Napoli 3 sud con la quale si chiedevano ;

Visto l'art. 1 del D.M.01.10.2018 n. 131, che definisce il panificio come "*l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.*";

Considerato che in tali esercizi, seppur abilitati alla vendita di altri prodotti da forno (biscotti, pizzette, ecc., con esclusione di prodotti di pasticceria c.d. "*fresca*", con creme, ecc.), non può essere consentita la c.d. "*somministrazione non assistita*" (con predisposizione di tavoli, sedie, sgabelli, ecc.) per il consumo sul posto dei prodotti venduti perché in contrasto con le finalità delle norme sopra richiamate, che prevedono il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale e che hanno portato il legislatore a sospendere le similari attività di ristorazione (pizzerie, pasticcerie, ecc.);



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di disporre alcune limitazioni in ordine alle predette attività al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e del conseguente divieto di assembramenti;

Ritenuto, pertanto, per motivi di tutela della salute pubblica, stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19 cd. "Coronavirus", intervenire, anche se a soli fini precauzionali e cautelativi;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, sino alla data del 03.04.2020, è fatto assoluto divieto ai titolari delle attività di panificazione come definite dall'art. 1 del D.M. 01.10.2018 n. 131, abilitate alla *produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini*, che vendano anche pizza, dolci e altri prodotti da forno (fermo restando il divieto già vigente per i prodotti di pasticceria c.d. "*fresca*", con creme e similari), di effettuare la c.d. "*somministrazione non assistita*" dei predetti all'interno o nei pressi del punto vendita, al fine di evitare lo stazionamento all'interno ed all'esterno dell'esercizio;

è fatto, altresì, divieto di tenere, all'interno o in prossimità dei locali, attrezzature (sedie, tavoli, sgabelli e simili) atte a consentire lo stazionamento ed il consumo sul posto dei prodotti venduti.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale);

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, ai sensi degli art 150 e 151 c.p.c. la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 e la sospensione immediata dell'attività.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco
dott. Giovanni Palomba